

## **Rapporto diretto tra danneggiato e compagnia assicurativa del danneggiante**

In fase stragiudiziale l'autonomia negoziale della Compagnia Assicurativa, che in campo civilistico manleva il proprio assicurato dagli oneri risarcitori, consente lo svolgersi di una trattativa diretta tra danneggiato e Compagnia finalizzata ad una soluzione conciliativa della vertenza. In fase giudiziale invece viene prevista un'azione diretta del danneggiato nei confronti della Assicurazione della struttura pubblica o privata, solo con l'entrata in vigore della Legge Gelli Bianco, come avviene in infortunistica stradale. L'art.12 della legge Gelli Bianco 24/17 al comma 1 recita “ *Il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all'esercente la professione sanitaria* “. La stessa legge però consente tale azione diretta solo dopo l'emanazione da parte del Ministero del decreto attuativo che dovrebbe esprimersi sui requisiti minimi dei contratti assicurativi, la cui sottoscrizione è obbligatoria per le strutture pubbliche o private. Attualmente, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore della Legge, tale decreto non è stato ancora emanato creando così un ostacolo alla completa attuazione della legge.

Mentre infatti in corso di ATP, istituto con finalità conciliative e di procedibilità per la successiva causa di merito che dovrà rendere esecutive le conclusioni della sentenza, la legge 24/17 art.8 comma IV prevede la partecipazione alla Consulenza Tecnica Preventiva di tutte le parti in causa, ivi comprese le Compagnie assicurative, partecipazione essenziale per poter giungere ad una conciliazione e non dover rinnovare la CTU in fase di giudizio di merito. La mancata emanazione dei decreti attuativi rende problematica la chiamata in causa diretta della Compagnia Assicurativa da parte del danneggiato, con inevitabili allungamenti dei tempi di giudizio legati alla necessità di chiamata in causa della Assicurazione come terza chiamata da parte dell'assicurato e dalla eventuale necessità di rinnovare la CTU, qualora non tutte le parti in causa fossero state presenti in ATP.

In attesa che anche in causa di merito la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa possa avvenire direttamente, perché legittimata dalla emanazione dei decreti attuativi, alcuni Tribunali si sono egualmente espressi per l'accoglimento della partecipazione diretta della Assicurazione in causa di merito iussu iudicis (per ordine del giudice), secondo lo spirito della Legge, a condizione che in fase di ATP tutte le componenti del contenzioso siano state presenti.

Dr. Franco Pittoritto  
Odontoiatra Forense